

dell'anzianità di servizio calcolata **sommando gli effettivi periodi di servizio comprensivi di ferie, malattia, congedi parentali e casi di aspettativa retributiva**”;

- accertarsi e dichiararsi che le disposizioni normative di cui all'art. 485 D.Lgs. 297/1994, all'art. 4, comma 13, D.P.R. 399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del “CCNL 04/08/95” ed all'art. 569 D.Lgs. 297/1994 nonché “ogni altra disposizione normativa contrattuale e regolamentare che abbia quale effetto e conseguenza di operare una ricostruzione parziale delle carriere dei ricorrenti” siano disattese “nella parte in cui prevedono che gli anni di servizio pre ruolo prestati dai dipendenti... vengano riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa progressione stipendiale”;
- accertarsi e dichiararsi che ai ricorrenti, anche in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999, 1999/70/CE, sia riconosciuto, ai fini giuridici ed economici l'intero servizio pre-ruolo fin dalla data di assunzione;
- per l'effetto, previa disapplicazione della normativa di diritto interno, ordinarsi all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio pre-ruolo prestato dai ricorrenti nella scuola statale, con conseguente inserimento degli stessi nel livello stipendiale del CCNL di riferimento corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata ed a corrispondere agli stessi le differenze retributive nel frattempo maturate.

Premesse in fatto le seguenti circostanze:

- [REDACTED] è docente di scuola secondaria di I grado, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2010/2011 e, in data 3.4.2013, ha presentato domanda di ricostruzione della carriera per il riconoscimento del servizio preruolo prestato dall'a.s. 1995/1996 all'a.s. 2009/2010;
- [REDACTED] è docente di scuola secondaria di II grado, è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2001/2002 e, in data 21.4.2005, ha presentato domanda di ricostruzione della carriera per il riconoscimento del servizio preruolo prestato dall'a.s. 1983/1984 all'a.s. 2000/2001;



- [REDACTED] è docente di scuola secondaria di II grado, è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2001/2002 e, in data 22.12.2001, ha presentato domanda di ricostruzione della carriera per il riconoscimento del servizio preruolo prestato dall'a.s. 1989/1990 all'a.s. 1999/2000;
- [REDACTED] è assistente tecnico (personale ATA), è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2011/2012 e, in data 8.2.2012, ha presentato domanda di ricostruzione della carriera per il riconoscimento del servizio preruolo prestato dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2010/2011,

premessi, altresì, che per tutti i ricorrenti l'amministrazione ha emesso decreto di ricostruzione di carriera (rispettivamente, i decreti nn. 68/2013, 73/2017, 23/2008, 1095FP/2015) negando l'integrale riconoscimento del servizio preruolo con conseguente ritardo nella progressione stipendiale e danno economico, considerato che le disposizioni normative sulla valutazione del servizio preruolo ed in particolare l'art. 485, comma 1, D.lgs. 297/1994, l'art. 4, comma 13, D.P.R. 399/1988 e l'art. 569 D.lgs. 297/1994 si pongono in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni precedentemente indicate.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non si sono costituiti in giudizio.

La causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.

Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito specificati.

La controversia verte sull'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, in favore dei ricorrenti, docenti scolastici meno uno (Villano, assistente tecnico), del servizio preruolo.

Al fascicolo dei ricorrenti sono, tra l'altro, allegati:

- il decreto di prot. n. 68 del 14.11.2013, avente ad oggetto la ricostruzione della carriera della docente [REDACTED] in ruolo dal 1.9.2011; dalla tabella dei servizi valutabili è escluso, in particolare, il servizio preruolo prestato nell'a.s. 2002/2003, di durata pari a 2 mesi e 16 giorni, perché "inferiore alla durata minima prevista dall'ord. vigente"; dal decreto, inoltre, risultano n. 7 anni e 4 mesi di anzianità complessiva preruolo ai fini giuridici ed economici e n. 1 anno e 8 mesi ai fini solo economici (all. 1);



- il decreto di prot. n. 73 del 21.5.2017, avente ad oggetto la ricostruzione della carriera del docente [REDACTED] in ruolo fin dall'a.s. 2001/2002; dal decreto, fra l'altro, risulta non riconosciuto il servizio prestato dall'a.s. 1983/1984 all'a.s. 1985/1986 perché inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento; dal decreto, inoltre, risultano n. 6 anni di anzianità complessiva preruolo ai fini giuridici ed economici e n. 1 anno ai fini solo economici (all. 2);
- il decreto di prot. n. 83 del 4.4.2008, avente ad oggetto la ricostruzione della carriera del docente [REDACTED] confermato in ruolo dal 1.9.2001; dal decreto risultano n. 8 anni e 8 mesi di anzianità complessiva preruolo ai fini giuridici ed economici e n. 2 anni e 4 mesi ai fini solo economici (all. 3);
- il decreto di prot. n. 1095FP del 14.2.2015 avente ad oggetto la ricostruzione della carriera dell'assistente tecnico [REDACTED] in ruolo dal 1.9.2011; dal decreto risultano n. 7 anni, 6 mesi e 24 giorni di anzianità complessiva preruolo ai fini giuridici ed economici e n. 1 anno, 9 mesi e 14 giorni ai fini solo economici (all. 4).

Si contesta, più esattamente, il criterio di valutazione previsto dalla normativa in materia.

Rilevano, sotto quest'aspetto:

- l'art. 4, comma 13, D.P.R. 399/1988, ai sensi del quale "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli";
- l'art. 485, comma 1, D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento



sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”;

- l'art. 569, comma 1, D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”;
- l'art. 570, comma 1, D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”.

L'applicazione della disciplina normativa ora tratteggiata, oltre a produrre effetti sulla ricostruzione di carriera dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, incide in modo rilevante anche sul loro trattamento pensionistico.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato. E' stato enunciato quindi il seguente principio di diritto:

“La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico



iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. 22558/2016).

Ora, la clausola 4 cui si fa riferimento sancisce il principio di non discriminazione e recita:

“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. ...

3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.

4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

In virtù della clausola suddetta e facendo applicazione del suesposto principio di diritto, la domanda merita di essere accolta.

Si ravvisa, infatti, un palese ed insanabile contrasto tra le previsioni del diritto europeo, la clausola 4 citata, da un lato, e la normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 D.Lgs. 297/1994 per i docenti e art. 569 stesso Decreto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario), dall'altro, contrasto che non può che essere risolto in favore delle prime in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, e precisamente attraverso la disapplicazione della normativa interna.

In effetti, non vi sono ragioni oggettive che giustifichino un trattamento diversificato, per il personale precario, avendo questo svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi del personale di ruolo (così, per i docenti, l'abilitazione all'insegnamento e l'astratta idoneità all'immissione in ruolo) e analogo discorso deve farsi per quanto riguarda le funzioni e la responsabilità ad esse correlata.

Resta fermo che non potranno essere riconosciuti i servizi prestati se non hanno avuto la durata minima prevista dall'ordinamento ex art. 489, comma 1, D.Lgs. 297/1994. La disposizione così recita:



“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.

La L. 124/1999 ha disposto, con l'art. 11, comma 14, che “il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Ne discende, previa disapplicazione della normativa interna applicabile come sopra illustrata nonché delle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato fermo restando il limite di durata minima di cui all'art. 489, comma 1, D.Lgs. 297/1994. L'amministrazione scolastica va, di conseguenza, condannata a collocare i ricorrenti nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato, ed a corrispondere le differenze retributive che risultino loro dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre accessori come per legge.

Le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA e CPA ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura normativamente stabilita, con distrazione, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- accoglie il ricorso e, previa disapplicazione della normativa interna applicabile come sopra illustrata nonché delle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio



non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato fermo restando il limite di durata minima di cui all'art. 489, comma 1, D.Lgs. 297/1994;

- condanna, per l'effetto, il Ministero resistente a collocare i ricorrenti nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato, ed a corrispondere le differenze retributive che risultino loro dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, il Ministero resistente, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a pagare, in favore delle parti ricorrenti le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre IVA e CPA ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura normativamente stabilita, con distrazione.

Così deciso in Cassino il 30.10.2018

IL GIUDICE
Antonio Tizzano

